

Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 09/04/2015

Opposizioni distributiva ed all'esecuzione - Differenze - Utilizzabilità già del rimedio ex art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 09/04/2015

La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 09/04/2015